

COPIA



Deliberazione n. 14  
in data 28-02-2018

## Comune di San Zenone degli Ezzelini

Provincia di Treviso

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO:** APPROVAZIONE BOZZA VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO CON LA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. ED INCARICO A RAPPRESENTARE L'ENTE NELLA COMPARIZIONE SPONTANEA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **20:30**.

Nella sala delle sedute, su invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>MAZZARO LUIGI</b>	SINDACO	P
<b>BERTON ROBERTO</b>	ASSESSORE	P
<b>ZILLOTTO STEFANIA</b>	ASSESSORE	P
<b>PELLIZZARI NATALINO</b>	ASSESSORE	P

Con la partecipazione del SEGRETARIO Comunale Dott. ORSO PAOLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto suindicato.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione n. 14 del 19.02.2018 ad oggetto “APPROVAZIONE BOZZA VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO CON LA SOCIETA’ VODAFONE ITALIA S.P.A. ED INCARICO A RAPPRESENTARE L’ENTE NELLA COMPARIZIONE SPONTANEA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO” allegata alla presente e ritenuto di approvarla;

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

### **D E L I B E R A**

- 1)- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 14 del 19.02.2018 ad oggetto “APPROVAZIONE BOZZA VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO CON LA SOCIETA’ VODAFONE ITALIA S.P.A. ED INCARICO A RAPPRESENTARE L’ENTE NELLA COMPARIZIONE SPONTANEA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO”.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, data l’urgenza determinata dalla necessità di permettere l’assunzione degli atti conseguenti.

\* \* \* \* \*

TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO

VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Nel procedimento n. RG 7070/2017 (G.I. dott. Deli Luca) promosso da  
**COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI** (c.f. 83003130263 - p. iva  
01533110266), in persona del Sindaco *pro tempore* sig. Luigi Mazzaro,  
corrente in San Zenone degli Ezzelini (TV) Via Roma n. 1, rappresentato e  
difeso dall'avv. Guido Sartorato del Foro di Treviso  
(per il seguito anche solo "Comune")

contro

**VODAFONE ITALIA S.P.A.** (già Vodafone Omnitel B.V. e Vodafone N.V.)  
(c.f. 93026890017 - p.iva 08539010010), con sede legale, amministrativa e  
gestionale in Ivrea (TO) Via Jervis n. 13 e in persona del procuratore società  
Lindam Srl ....., rappresentata e difesa dall'avv.  
Federica Pastro del Foro di Treviso  
(per il seguito anche solo "Vodafone")

Oggi, ..... 2018, sono presenti per il Comune l'avv. Giovanna  
Tonello in sostituzione dell'avv. Guido Sartorato, giusta delega che  
dimette, e per Vodafone l'avv. Federica Pastro, entrambi muniti del potere  
di transigere e conciliare in forza dei mandati in atti.

I procuratori delle parti rinunciano agli atti del presente giudizio nonché  
alle domande e contestazioni svolte l'una nei confronti dell'altra e  
dichiarano di accettare le reciproche rinunce.

I procuratori danno atto che le parti intendono definire, come in effetti  
definiscono e transigono, la presente causa alle seguenti condizioni, da  
intendersi espressamente accettate e sottoscritte dai propri assistiti:

1) le parti riconoscono che il contratto di locazione ad uso non abitativo  
sottoscritto il 22 ottobre 2007, con il quale il Comune ha concesso a  
Vodafone l'utilizzo della porzione immobiliare di Via Vivaldi (censita al CT

foglio 10 mapp. 48 e al NCEU foglio 6 mapp. 48 sub 1) al fine di consentire l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, è cessato in forza della disdetta tempestivamente comunicata dal locatore con nota prot. n. 7690 del 15.7.2015;

2) le parti si danno atto che il canone di locazione era ed è solo quello espressamente stabilito e pattuito in contratto e ora nel presente accordo, non trovando applicazione nel caso di specie il minor tributo previsto dall'art. 93 del D.lgs. n. 259 dell'1.8.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dall'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997 (riordino della disciplina sui tributi locali) in materia di "T.o.s.a.p." o "C.o.s.a.p." - "Tassa o Canone per l'Occupazione di aree pubbliche";

3) le parti confermano che prima di costituirsi in causa Vodafone ha sanato la propria morosità, pagando tutti i canoni scaduti (alla data della citazione pari a 17.600,46 Euro) e che l'area locata è tuttora occupata dall'impianto di telefonia radiomobile e dalle annesse apparecchiature di Vodafone, sempre funzionanti e attive;

4) le parti stabiliscono concordemente che la predetta locazione è prorogata per la durata di altri tre anni, decorrenti dalla data odierna. Detto termine è perentorio e non ulteriormente prorogabile, se non previo apposito accordo scritto, e alla sua scadenza il rapporto di locazione cesserà automaticamente, senza possibilità di tacito rinnovo;

5) il canone annuale di locazione è determinato in complessivi 4.000,00 Euro (quattromila/00), che Vodafone verserà in n. 2 rate semestrali anticipate da 2.000,00 Euro (duemila/00) ciascuna entro i primi dieci giorni di ogni semestre.

Detto canone, a partire dal secondo anno di proroga, sarà automaticamente aggiornato nella percentuale massima consentita dalla legge (art. 32 L. n. 392/1978) della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune (codice IBAN: .....), previa presentazione di fattura se il locatore ne abbia l'obbligo.

Nell'ipotesi in cui il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il Comune avrà diritto agli interessi di mora di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della rata semestrale sino al saldo effettivo.

Il mancato pagamento, totale o parziale, di una rata di canone determinerà l'automatica risoluzione del presente accordo dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa diffida ad adempiere inviata dal Comune a Vodafone a mezzo racc. a/r.;

5) alla scadenza del nuovo termine contrattuale indicato al punto 4) Vodafone rimuoverà dall'area concessa in locazione, a propria cura e spese, l'impianto di radiotelefonica mobile e ogni cavo e apparecchiatura ad esso accessoria e strumentale e riconsegnerà al Comune il bene oggetto di locazione perfettamente libero dalle strutture installate;

6) qualora Vodafone reperisca un idoneo sito alternativo per il proprio impianto di radiotelefonica prima della scadenza del termine prorogato a norma del punto 4), dovrà darne comunicazione al Comune con congruo preavviso e il rapporto cesserà anticipatamente.

Saranno comunque dovuti al Comune i canoni o le frazioni di canoni maturati sino all'effettiva occupazione della porzione immobiliare locata.

Rimarrà inoltre fermo l'obbligo di Vodafone di sgomberare l'area a sua cura e spese e di consegnarla al Comune nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta all'inizio del rapporto;

7) per le comunicazioni riguardanti il rapporto di locazione così come con il presente accordo prorogato le parti eleggono domicilio:

- il Comune presso la sede municipale in San Zenone degli Ezzelini (TV)

Via Roma n. 1,

- Vodafone in .....

8) con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione le parti confermano la volontà di definire la pendente controversia e dichiarano di non avere null'altro a pretendere in relazione alle reciproche domande ed eccezioni introdotte in giudizio, alle quali rinunciano definitivamente;

9) le spese legali sono compensate tra le parti e la tassa di registro del presente accordo di conciliazione giudiziale verrà suddivisa a metà tra le stesse;

10) sottoscrivono il presente verbale anche i difensori delle parti per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 della L. n. 247/2012.

L.C.S.

per Vodafone Italia S.p.a. avv. Federica Pastro

---

per Comune di San Zenone degli Ezzelini avv. Giovanna Tonello, in sostituzione dell'avv. avv. Guido Sartorato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to MAZZARO LUIGI

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to BERTON ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ORSO PAOLO

---

N. 195 registro pubblicazioni

**PUBBLICAZIONE**

*(1° comma, art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi all'Albo Pretorio on line.

*San Zenone, li 08-03-18*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to GIACOMELLI ANTONELLA

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

*(1° comma, art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)*

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

*San Zenone, li 08-03-18*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to GIACOMELLI ANTONELLA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' DELIBERAZIONE**

*(3° comma, art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)*

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line del Comune ed E' DIVENUTA ESECUTIVA il \_\_\_\_\_

*San Zenone, li*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to

---

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82.

*San Zenone, li 08-03-18*

FIRMATO DIGITALMENTE  
IL DIPENDENTE INCARICATO